

COMUNE DI CASTELLETTO MONFERRATO

Provincia di Alessandria

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI
AGROALIMENTARI TIPICI DEL TERRITORIO E DELLE
FORME DI ESPRESSIONE DELLE TRADIZIONI LOCALI.
ISTITUZIONE DELLA DE.CO.
DENOMINAZIONE COMUNALE.

- Approvato con deliberazione di C.C.n. 21 del 28/09/2020

INDICE

Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione

Art. 2 - Istituzione di albo comunale delle iniziative e manifestazioni

Art. 3 - Istituzione del Registro De.Co.

Art. 4 - Le segnalazioni ai fini della iscrizione nel Registro

Art. 5 - Attribuzione De.Co.

Art. 6 - La struttura organizzativa

Art. 7 - Le iniziative comunali

Art. 8 - Le garanzie

Art. 9 - Le attività di coordinamento

Art. 10 - Utilizzo della dizione De.Co.

Art. 11 - Riferimento alle normative statali e regionali

Art. 12 - Norme finali

Art. 1- Finalità e ambito di applicazione

1. Il Comune individua, ai sensi dell'art. 3 del T.U. delle leggi sugli Enti Locali approvato con D. Lgs 18.08.2000, n. 267 ed ai sensi dello Statuto, tra i propri fini istituzionali anche, in particolare, l'assunzione di adeguate iniziative dirette a sostenere ogni forma d'intervento culturale a sostegno del patrimonio, di tradizioni, cognizioni ed esperienze relative alle attività agroalimentari riferite a quei prodotti, loro confezioni, manifestazioni nonché a quelle forme di espressione delle tradizioni locali che, per la loro tipicità, sono motivo di particolare interesse pubblico e, come tali, meritevoli di valorizzazione.
2. Il Comune, a questo riguardo, assume iniziative che, nel rispetto della legge, comportano l'affermazione sostanziale del principio di cui al precedente comma e la loro attuazione.
3. In particolare l'azione del Comune si manifesta in direzione:
 - a) dell'indagine conoscitiva diretta ad individuare l'esistenza di originali e caratteristiche produzioni agroalimentari e loro tradizionali lavorazioni e confezioni che, a motivo della loro rilevanza, siano meritevoli di evidenza pubblica, e di promuoverne la protezione nelle forme previste dalla legge al fine di garantire il mantenimento delle loro qualità attraverso l'istituzione di un albo comunale delle produzioni agroalimentare e di un registro De.Co. (Denominazione Comunale);
 - b) dell'assunzione, nella fattispecie di prodotti agroalimentari, che a motivo del loro consistere culturale e tradizionale siano meritevoli di riconoscimento da parte degli organi ufficiali preposti, di iniziative e valorizzazione per le quali il Comune si avvale della struttura organizzativa di cui all'art. 4 del presente regolamento per gli adempimenti previsti per legge;
 - c) d'intervenire, mediante forme dirette e/o di coordinamento, in attività di ricerca storica finalizzata all'individuazione di ogni fonte che, per il conseguimento delle finalità di cui al presente articolo, sia meritevole di attenzione;
 - d) di promuovere e sostenere iniziative esterne favorendo anche attraverso interventi finanziari diretti, nei limiti delle ricorrenti compatibilità di bilancio, ricercando forme di sponsorizzazione da parte di Enti, soggetti singoli ed associati, singoli e privati a favore delle associazioni che abbiano nei loro programmi istituzionali la salvaguardia dei beni culturali e popolari, sia nell'ambito delle attività agroalimentari che delle forme di espressione delle tradizioni locali e che non abbiano alcun fine di lucro.

Art. 2 - Istituzione di un albo comunale delle iniziative e manifestazioni

1. Viene istituito presso la competente struttura comunale di cui all'art. 4, un apposito albo in cui vengono iscritte le segnalazioni relative alle iniziative e manifestazioni riguardanti le attività, le produzioni agroalimentari e le forme di espressione delle tradizioni locali che, a motivo delle loro caratteristiche dell'interesse culturale dalle stesse destato, sono meritevoli di particolare attenzione e rilevanza pubblica.

2. Nel caso di manifestazioni è previsto che la loro iscrizione sia concessa a quelle che abbiano avuto luogo nel territorio comunale per almeno 3 anni consecutivi.

Art. 3 - Istituzione del Registro De.Co.

1. Viene istituito presso la competente struttura comunale un apposito registro per tutti i prodotti tipici agroalimentari segnalati e denominati e per quelle forme di espressione delle tradizioni locali che si intendono tutelare e/o promuovere.

Art. 4 - Le segnalazioni ai fini della iscrizione nel Registro.

1. Le segnalazioni ai fini della iscrizione nel Registro De.Co. (Denominazione Comunale) per tutti i prodotti o le forme di espressione delle tradizioni locali che si intende tutelare possono essere fatte da chiunque ritenga di promuoverle.
2. Le istanze per l'attribuzione della De.Co. devono essere corredate da una adeguata documentazione in carta libera, diretta ad evidenziare le caratteristiche del prodotto, con particolare riferimento a quelle analitiche e di processo e, nel caso di forme di espressione locale, l'origine e l'uso che nel tempo se ne è perpetrato.
3. Sulla ammissibilità della iscrizione nel registro della De.Co. si pronuncia una Commissione nominata dal Sindaco; la Commissione è composta dal Sindaco o da un suo delegato, che la presiede, 1 consigliere di maggioranza, 1 consigliere di minoranza, dal Presidente della Proloco o da un suo delegato, qualora il Sindaco ne ritenga la necessità 1 esperto del Settore individuato in funzione dell'argomento trattato. Funge da segretario il Responsabile del Procedimento. La Commissione approverà i regolamenti di produzione i quali saranno vincolanti ai fini dell'attribuzione della De.Co..
4. Le iniziative, le manifestazioni, le attività connesse a produzioni o le forme di espressione locale iscritte nell'albo possono fregiarsi della scritta De.Co. (Denominazione Comunale) completata dal numero di iscrizione.

Art. 5 - Attribuzione De.Co,

Sarà di competenza della Giunta Comunale approvare la relazione della Commissione di cui all'art. 4 e, conseguentemente, attribuire, sussistendone, i requisiti della De.Co..

Art. 6 - La struttura organizzativa

1. La struttura organizzativa viene attribuita per competenza in ragione degli adempimenti previsti dal presente regolamento al Settore Amministrativo.
2. Il dipendente responsabile della struttura di cui al comma precedente è anche responsabile di tutti i procedimenti previsti dal presente regolamento.

Art. 7 - Le iniziative comunali

1. Il Comune assicura mediante gli strumenti di cui ha la disponibilità la massima divulgazione delle disposizioni previste dal presente regolamento.
2. Il Comune, nel quadro delle proprie politiche di comunicazione, individua la forma di divulgazione pubblica a cui affidare ogni utile informazione riferita alla materia trattata dal regolamento.

3. Il Comune, altresì, ricerca ai fini De.Co. (Denominazione Comunale) collaborazioni con enti e associazioni particolarmente interessati alla cultura delle attività agroalimentari tipiche e alle forme di espressione locale attraverso tutte le modalità associative previste dalla vigente legge sull'ordinamento degli enti locali.

Art. 8 - Le garanzie

Il Comune, nei modi e nelle forme consentite dalla legge, valorizza i diritti e gli interessi pubblici derivanti dalla presenza di espressioni popolari riguardanti le attività agroalimentari tipiche del territorio di Castelletto Monferrato, in quanto rappresentanti di un rilevante patrimonio culturale pubblico, strettamente connesso agli interessi che il Comune è tenuto a tutelare e a garantire ai sensi degli artt. 3 e 13 del T.D. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.

Art. 9 - Le attività di coordinamento

Il Comune, nell'ambito delle iniziative previste dal presente regolamento, attua, mediante i propri organi di governo - Giunta Comunale e Sindaco - forme di coordinamento rispetto a tutte le organizzazioni culturali che hanno tra i propri fini la cultura delle attività agroalimentari tipiche e la conservazione e promozione delle forme di espressione locale.

Art. 10 - Utilizzo della dizione De.Co.

Il Comune determina la De.Co. e può avvalersi del termine in ogni occasione in cui ciò sia ritenuto utile ed opportuno dall'Amministrazione.

Chiunque detenga la dizione De.Co. per prodotti agroalimentari o forme di espressione locale iscritti nell'apposito registro deve presentare istanza all'Amministrazione Comunale per ottenere la concessione per l'utilizzo del termine De.Co..

Colui che cede a terzi il prodotto De.Co. per la successiva vendita/trasformazione o l'utilizzo della dizione, deve comunicare al Comune il nominativo dell'acquirente ed il quantitativo del prodotto De.Co. ceduto.

Art. 11 - Riferimento alle normative statali e regionali

Le normative di cui al presente regolamento s'ispirano ai principi di cui alle normative statali e regionali vigenti, conseguentemente, queste costituiscono un limite rispetto alle discipline dalle stesse previste, all'applicazione del regolamento in tutte le eventualità di ordine attuativo.

Art. 12 - Norme finali

1. Il presente regolamento entra in vigore al momento in cui la deliberazione consiliare di approvazione diviene esecutiva a norma di legge.
2. Non sono previste riserve di alcun tipo all'immediata efficacia delle norme di cui al presente regolamento.
3. Il presente regolamento va interpretato, rispetto alla lettera delle espressioni normative, nel senso che queste espressioni non costituiscono un limite, se non riferito alla legge, alla realizzazione di ulteriori iniziative, sempre nell'ambito dell'art. 1, ancorchè non espressamente previste.